



Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Documento di consultazione 47/2020/R/efr
Osservazioni di Energia Libera

Il presente documento contiene le osservazioni di Energia Libera al documento di consultazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (**Autorità**) 47/2020/R/efr, recante *Revisione del contributo tariffario nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica alla luce della sentenza del T.A.R. Lombardia n. 2538/2019* con termine invio osservazioni 12 marzo 2020 (**DCO**) (prot. n. 35/20, termine invio osservazioni 12 marzo 2020, inviato via email a info@arera.it)

* * *

In considerazione della rilevanza dell'efficienza energetica ai fini della decarbonizzazione e al conseguimento degli sfidanti obiettivi ambientali che l'Italia si è posta, si ritiene opportuno fornire un contributo sul meccanismo dei titoli di efficienza energetica (**TEE**), perché il Regolatore, in considerazione della sua competenza tecnica, nonché della sua indipendenza, possa avere un ruolo attivo nella definizione degli strumenti necessari alla politica energetica individuata da Governo e Parlamento.

Infatti, l'efficienza energetica, quale “strumento per la tutela dell'ambiente, il miglioramento della sicurezza energetica e la riduzione della spesa energetica per famiglie e imprese”, è uno dei pilastri fondamentali del Piano nazionale integrato energia e clima (**PNIEC**). In particolare, il PNIEC ha posto un obiettivo molto sfidante, prevedendo un risparmio cumulato sui consumi finali lordi di energia pari a 51,4Mtep, di cui 12,27Mtep (il 24%) dovranno essere conseguiti attraverso il meccanismo dei TEE, secondo per contributo solo alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici che dovrebbero coprire 18,15Mtep (il 35%). Inoltre, si prevede che i TEE siano fondamentali per l'incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento, che garantisce la massima efficienza nell'uso dell'energia primaria per la produzione di energia elettrica e termica.

Purtroppo, il meccanismo che dovrà avere un ruolo così significativo, presenta ancora delle criticità strutturali, tra cui la scarsità dell'offerta rispetto alla domanda risulta particolarmente evidente. Si ritiene, tuttavia, che tale criticità non possa essere risolta “per via amministrata”, ossia introducendo un *cap de facto* ai prezzi di mercato. Come si è visto dalla sua introduzione, il mero effetto è stato di deprimere ulteriormente l'offerta: infatti, secondo l'ultimo rapporto del Gestore dei Servizi Energetici sui TEE pubblicato nei giorni scorsi, il numero di titoli emessi nel 2019 è calato del 24% rispetto al 2018, per un calo complessivo del 50% rispetto al 2017. Si ritiene pertanto opportuna una rimozione del *cap*, lasciando al mercato la determinazione di un prezzo massimo, ed una contestuale introduzione di misure volte a stimolare l'offerta di TEE.

Per questi motivi, concordiamo con l'affermazione dell'Autorità al punto 1.8 del DCO di ritenere necessaria una “*profonda riforma*” del meccanismo dei TEE “*con interventi correttivi di natura strutturale che consentano di ripristinare un sostanziale equilibrio tra domanda e offerta di TEE*”

e che riducano i rischi legati alle incertezze del meccanismo e, con essi, i costi di capitale degli investimenti necessari al perseguimento degli obiettivi di efficienza energetica". Come detto, riteniamo che la riforma del meccanismo debba essere orientata verso logiche di mercato, nonché contenere norme stabili nel tempo in grado di stimolare l'offerta. In tal senso vediamo con criticità anche il ricorso ai cosiddetti "TEE virtuali", i quali rappresentano una distorsione del mercato non necessaria, senza consentire lo sviluppo necessario dell'offerta di TEE.

In questo senso, il processo di recepimento della Direttiva UE 2018/2002, che modifica la Direttiva 27/2012/UE sull'efficienza energetica, che dovrà concludersi entro la scadenza per il recepimento del 25 giugno 2020, potrebbe essere la sede più indicata per attuare la riforma auspicata in tempi brevi. Infatti, lo schema di decreto legislativo per il recepimento della Direttiva predisposto dal Governo (Atto del Governo n. 162) apre alla possibilità per l'auspicata riforma, prevedendo, tra l'altro, che all'art.6, comma 1, lettera f), i decreti del Ministero dello Sviluppo economico *"concernenti la periodica determinazione degli obiettivi di risparmio energetico per il meccanismo dei certificati bianchi [...] possono prevedere, anche su proposta o segnalazione dell'ARERA, modalità alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati di attribuzione dei benefici, [...] nonché sue eventuali dilazioni, un'estensione o una variazione d'ambito dei soggetti obbligati, misure per l'incremento dei progetti presentati, per semplificare l'accesso diretto da parte dei beneficiari agli incentivi concessi, o per tener conto di nuovi strumenti concorrenti nel frattempo introdotti"*.

Ciò detto, riconosciamo la necessità da parte dell'Autorità di *"ripristinare la definizione del contributo tariffario da riconoscere ai distributori adempienti, tenendo conto della sentenza del giudice amministrativo e del disposto normativo non intaccato da essa"*, fintantoché questo provvedimento sia considerato transitorio e nelle more della riforma auspicata in precedenza.

Auspichiamo, infine che il meccanismo transitorio sia equilibrato, ovvero che non produca penalizzazioni per i soggetti obbligati anche al fine di non innescare eventuali meccanismi non virtuosi. A fronte di perdite elevate, quest'ultimi, infatti, potrebbero decidere, infatti, di non approvvigionarsi di TEE e incorrere nelle sanzioni previste dall'Autorità per il mancato rispetto degli obblighi normativi con il conseguente e concreto rischio che il sistema Paese non raggiunga gli obiettivi nazionali di efficienza.



Alessandro Bianco - Segretario generale